



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Oggetto: ATTIVITA' DI GESTIONE OPERATIVA DEI CONTRIBUTI EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 294, DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 E SS.MM.II.

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in seguito detto "Ministero" con sede in Roma, Via Caraci 36 (C.F. 97532760580) legalmente rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Infrastrutture ed il Trasporto Ferroviario in seguito la "Direzione Generale", dott. ENRICO MARIA PUJIA

E

La Società RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI S.P.A., con sede in Roma, Via Nomentana 2 (C.F. 07926631008), in seguito denominata "RAM" legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico, dott. ZENO D'AGOSTINO

PREMESSO

che lo Statuto della RAM prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli interventi al riguardo previsti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e Logistica approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015 e successive modificazioni ed integrazioni e nei Documenti Pluriennali di pianificazione (DPP) di cui all'art. 201 comma 3 del decreto legislativo 50/2016. A tal fine svolge le attività di promozione e supporto tecnico all'elaborazione, all'attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse con tale sistema integrato e più in generale ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione del Ministero ed in coerenza con i documenti di programmazione europea;

che l'oggetto sociale della RAM, che può essere svolto direttamente e/ o tramite società partecipate, comprende fra le altre attività anche quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera J "affiancare il Ministero per la gestione operativa degli incentivi per le autostrade del mare, per la logistica e per l'intermodalità dal Ministero stesso attivati";

che i compiti e le attività che RAM è tenuta a prestare, sono stati individuati, secondo il modello dell'*in house providing*, e secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 dello Statuto e dall'Accordo di servizio fra MIT e RAM del 26 giugno 2020 n°261;

che la Direzione Generale ha fra le proprie competenze quella relativa al trasporto merci per ferrovia;

che la Divisione 3 della Direzione Generale ha fra le altre proprie competenze:

- la definizione di proposte per il rispetto di attività di interesse economico generale in ambito di servizio pubblico di trasporto merci per ferrovia;
- l'attuazione delle politiche di sviluppo e di incentivazione del trasporto ferroviario delle merci;
- il monitoraggio e la gestione di sistemi incentivanti e dei contributi erogati al trasporto di merci per ferrovia;

che la Legge 190 del 23 dicembre 2014, all'articolo 1 comma 294 ha previsto che ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al

Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppato dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziata dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato;

che l'articolo 11 del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 convertito dalla legge 22 gennaio 2016 n.9 ha previsto al comma 2 bis che le misure già previste dall'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni seguenti sono disciplinate dai commi seguenti:

2-ter Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma;

che l'articolo 47 comma 11 ter del decreto legge n. 50/2017, convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha previsto che al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2 ter del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016 n.9;

che l'articolo 1, comma 297, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto, fra gli altri, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze siano disciplinate, nel rispetto delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione Europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'art. 1 comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022;

che con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" sono state stanziati ulteriori risorse per le finalità di cui all'art. 1 comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ripartite per annualità nel Decreto pubblicato in data 30 dicembre 2019 di "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022" ed assegnate al capitolo di bilancio 1274/pg1;

che la misura relativa agli anni 2020/2022 è stata notificata alla Commissione Europea ed approvata con decisione C(2019) 8217 *final* del 15 novembre 2019;

che con Decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2020, n. 566 sono state definite le modalità di calcolo e di attribuzione delle risorse per le annualità 2020, 2021 e 2022;

che il Decreto Interministeriale 566 del 9 dicembre 2020 ha indicato la Società Ram qual soggetto gestore incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio della misura di incentivazione;

che l'articolo 7 del Decreto Interministeriale 566 del 9 dicembre 2020 ha previsto che gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande nonché l'esecuzione del monitoraggio e dei controlli di cui al decreto in parola sono svolti dal soggetto gestore RAM con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo, stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore medesimo;

che con il presente atto si intendono quindi disciplinare le modalità dello svolgimento delle attività intestate al soggetto gestore RAM secondo le previsioni di cui al Decreto Interministeriale 566 del 9 dicembre 2020;

che il Ministero, ai sensi di quanto previsto dal sopracitato decreto di attuazione può effettuare, nei ventiquattro mesi successivi alla erogazione dei contributi controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa in vigore;

che per lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste nel decreto di attuazione e per la predisposizione delle relazioni di monitoraggio della misura autorizzata dalla Commissione Europea questa Direzione Generale intende avvalersi di RAM in riferimento alle competenze alla stessa intestate dallo Statuto;

che con nota 4652 del 22 dicembre 2020 la Società RAM ha trasmesso il proprio preventivo dei costi per le attività di gestione operative dei contributi, successivamente integrato e dettagliato con nota 257 del 12 febbraio 2021;

che i suddetti atti sono stati trasmessi dal Ministero al Comitato Tecnico di cui al D.M. 390 del 8 settembre 2020 ai fini della valutazione di congruità.

che il preposto Comitato tecnico di valutazione ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata da RAM con verbale n° 3 del 6 aprile 2021, protocollato in ingresso dalla Direzione Generale al Registro Ufficiale n. 3266/2021.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 (Durata della convenzione)

Le attività previste nella presente Convenzione dovranno svolgersi nell'arco di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2021 secondo il cronoprogramma delle attività predisposto dalla Società nel proprio preventivo dei costi del 22 dicembre 2020 prot. n° 4652 acquisito al protocollo di questa Direzione Generale al n° 9199 del 22 dicembre 2020 ed integrato con successiva nota della Società RAM del 12 febbraio 2021 prot. 257, così come approvati e congruiti dal Comitato tecnico di valutazione con verbale n° 3 del 6 aprile 2021 che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Ministero può disporre la sospensione o l'interruzione delle attività previste dalla presente convenzione. In tali casi è dovuto alla Società RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate, debitamente rendicontate secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 (Oggetto della convenzione)

La Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. nel periodo considerato, dovrà svolgere i seguenti adempimenti connessi alla gestione operativa della "norma merci" ovvero:

- collaborazione con il Ministero per la predisposizione delle metodologie;
- assistenza tecnica al Ministero ed ai beneficiari;
- gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese le attività di supporto nella gestione del contenzioso ed eventuali azioni di recupero presso le imprese, attività di informatizzazione/archiviazione dei dati di competenza, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
- monitoraggio dell'andamento dei provvedimenti e attività di controllo sulla base delle specifiche segnalate dalla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- predisposizione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione Europea;
- analisi degli impatti della misura in corso d'opera ed a consuntivo.

Per svolgere tali attività la RAM metterà a disposizione del Ministero un gruppo di lavoro composto da specialisti tecnici nonché adeguati supporti consulenziali, amministrativi, informatici e gestionali; sarà cura della Società inoltre sostenere i costi per le trasferte derivanti dalle esigenze di controllo e monitoraggio nonché gli oneri diretti ed indiretti derivanti dall'adempimento degli obblighi convenuti. I costi sostenuti dalla RAM verranno rendicontati secondo i criteri specificati nel preventivo dei costi predisposto dalla Società.

Le attività di verifica verranno effettuate su un campione significativo di imprese ferroviarie, annualmente concordato con il Ministero, tenendo conto che la casistica sottoposta a verifica dovrà riguardare almeno metà delle imprese beneficiarie con un volume di traffico effettuato non inferiore al 50% del volume di traffico totale annuale.

ARTICOLO 4 (Pagamenti)

L'importo massimo impegnato per l'intero servizio è stabilito in € 238.770,00 (duecentotrentottomilasettecentosettanta/00) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 291.299,00 (duecentonovantunomiladuecentonovantanove/00).

Gli importi verranno corrisposti in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 30 dicembre degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 per un singolo ammontare di € 28.000,00 cadauno oltre oneri IVA, previa rendicontazione dell'attività svolta e salvo conguaglio alla rata finale.

Gli importi relativi a viaggi e trasferte verranno liquidati contestualmente alle predette rate semestrali previa rendicontazione nei limiti complessivi dell'importo preventivato.

ARTICOLO 5 (Allegati)

Costituiscono allegati del presente atto:

- il preventivo presentato dalla Società RAM in data 22 dicembre 2020 prot. 4652 e successiva integrazione di cui alla nota RAM prot. 257 datata 12 febbraio 2021, così come entrambe approvate dal Comitato tecnico di valutazione con verbale n° 3 del 6 aprile 2021.
- il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566 concernente le modalità di calcolo e di attuazione della misura così come richiamato nelle premesse del presente atto.

ARTICOLO 6 (Riservatezza e proprietà dei documenti)

Le parti convengono che tutti i documenti nonché le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/ o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto e pertanto non divulgati. In tal senso RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/ o della documentazione. Tutti i documenti relativi al servizio fornito sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7 (Comunicazione del referente)

La Società Ram comunicherà entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto un referente responsabile delle comunicazioni con il Ministero ed un indirizzo PEC di riferimento, nonché i riferimenti del servizio di help desk messo a disposizione degli istanti.

Per il Ministero la struttura di riferimento è la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie. PEC: dg.tf@pec.mit.gov.it.

ARTICOLO 8 (Disposizioni transitorie)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 9
(Disposizioni transitorie e finali)

La presente Convenzione risulta impegnativa per RAM alla sottoscrizione della stessa e diverrà esecutiva per l'Amministrazione dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Letta confermata e sottoscritta.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Dott. Enrico Maria Pujia

RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.
Amministratore Unico
Dott. Zeno D'Agostino